



martedì 20 settembre 2016

CODICE APPALTI

Codice appalti: provvedimenti attuativi con ritardi difficilmente comprensibili e non giustificabili

www.lavoripubblici.it del 19/09/2016

Codice Appalti, parametri non più obbligatori nelle gare di progettazione

www.edilportale.com del 19/09/2016

Servizi di architettura e di ingegneria: decreto parametri non vincolante

www.lavoripubblici.it del 20/09/2016

SICUREZZA

Nuovo regolamento ascensori, ok dal CdS: no adeguamento sicurezza se installati prima del 99

www.ediltecnico.it del 16/09/2016

PROFESSIONISTI

Fattura elettronica a perdere

Italia Oggi pag. 1 del 19/09/2016

SISMABONUS

Sismabonus, detrazioni superiori al 65% per gli interventi anti terremoto

www.ingenio-web.it del 15/09/2016

LAVORI PUBBLICI

Codice appalti: Provvedimenti attuativi con ritardi difficilmente comprensibili e non giustificabili

19/09/2016



Oggi, a cinque mesi esatti dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, **sono trascorsi 153 giorni** e il sistema di provvedimenti che avrebbe dovuto sostituire il previgente regolamento n. 207/2010 cammina con ritardi difficilmente comprensibili e non giustificabili.

Non sappiamo dove si annida il collo della bottiglia e non è compito nostro individuarlo; **dovrebbe chiarirlo la Cabina di regia, nominata con DPCM 10 agosto 2016**, che ha, tra i vari compiti, anche, quello della verifica degli adempimenti previsti dall'art. 212, comma 1 del nuovo codice, **con particolare riferimento allo stato di attuazione dello stesso**. Non sappiamo se, dopo la nomina, la cabina di regia si sia mai riunita ma **visto lo stato dell'arte dei provvedimenti, qui di seguito riportato, ed i ritardi accumulati** non sarebbe male se la cabina stessa desse attuazione ad uno dei mandati conferitigli dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Noi possiamo, con certezza e senza ombra di dubbio, asserire che, ad oggi, il nuovo codice dei contratti avrebbe dovuto essere completato con **19 provvedimenti la maggior parte dei quali avrebbero dovuto entrare in vigore entro il 18 luglio scorso**. Bene, ad oggi dopo cinque mesi, ne sono **entrati in vigore soltanto 3**. Per fare un minimo di chiarezza, abbiamo predisposto tre elenchi dei quali i primi due contengono, rispettivamente, **i provvedimenti a carico dei vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri** ed **i provvedimenti a carico dell'ANAC**; nel terzo elenco sono,

poi, riportati i provvedimenti predisposti dall'ANAC e non previsti specificatamente nell'articolato del nuovo Codice dei contratti.

Sono evidenziati **in verde** i provvedimenti già in vigore, **in blu** quelli per i quali si aspetta da parte dell'ANAC la versione definitiva ed **in rosso** quelli per i quali si attendono ancora pareri o per i quali non si hanno notizie.

Provvedimenti a carico dei vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività (art. 24, comma 8) **previsto entro il 18/6/2016. Pubblicato con ritardo con Decreto 17 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 27/07/2016 ([leggi news](#));**
2. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definite, tra l'altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali (art. 21, comma 8) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;**
3. Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC con cui vengono definiti, tra l'altro, i requisiti delle società di professionisti (art. 24, comma 2) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;**
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera con procedure semplificate per l'archeologia preventiva (art. 25, comma 13) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;**
5. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale (art. 38, comma 2) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;**
6. Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui è definito l'elenco delle opere di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati (art. 89, comma 11) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;**

7. Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento (art. 111, commi 1 e 2) **previsto entro il 18/7/2016. Le relative linee guida sono state approvate dall'ANAC in data 21 giugno 2016 e si è, a tutt'oggi, in attesa della predisposizione del relativo Decreto da parte del Ministero e dei successivi pareri del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato (leggi news);**
8. Decreto del Ministro della difesa con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (art. 159, comma 4) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;**
9. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabiliti la composizione e modalità di funzionamento cabina di regia attuazione codice (art. 212, comma 5) **previsto entro il 19/7/2016. Pubblicato con ritardo con DPCM 10 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 31/8/2016 (leggi news);**
10. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (BIM) (art. 23, comma 13) **previsto entro il 31/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**
11. Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione emanate dall'Agid per la condivisione dei dati (art. 58, comma 10) **previste entro il 31/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato delle stesse ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**

Provvedimenti a carico dell'ANAC

1. Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP (art. 31, comma 5) **previste entro il 18/7/2016. Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva (leggi news);**
2. Linee guida relative alle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure dei contratti sottosoglia e delle indagini di mercato ed alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, comma 7) **previste entro il 18/7/2016. Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle**

Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme). Le Commissioni parlamentari si sono espresse con un parere dei primissimi giorni del mese di agosto mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 1903 il 13 settembre 2016; a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva (leggi news);

3. Linee guida da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ed alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che sono significative (art. 80, comma 13) **previste entro il 18/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione (leggi news);**
4. Ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione (SOA), e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso con successiva relazione al Governo ed al Parlamento (art. 84, comma 3) **prevista entro il 18/7/2016. Predisposta ed inviata al Governo ed al Parlamento il 20 luglio 2016 (leggi news);**
5. Linee guida relative alle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell'80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità (art. 177, comma 3) **previste entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato delle stesse ed il ritardo accumulato è di oltre 2 mesi;**
6. Linee guida relative al controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti (art. 181, comma 4) **previste entro il 18/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione (leggi news);**
7. Linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità ed, in particolare i requisiti reputazionali, i criteri di valutazione degli stessi e le modalità di rilascio della relativa certificazione (art. 83, comma 10) **previste entro il 19/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione (leggi news);**
8. Atto che istituisce l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamenti dei contratti pubblici e che definisce i requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto (art. 78, comma 1) **previsto entro il 17/8/2016. Approvate dall'ANAC il 6/7/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme). Le Commissioni parlamentari si sono espresse con un**

parere dei primissimi giorni del mese di agosto mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 1919 il 14 settembre 2016; a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva ([leggi news](#)).

Provvedimenti predisposti dall'ANAC e non previsti specificatamente nell'articolato del nuovo Codice dei contratti

Quelli precedentemente elencati sono, dunque i provvedimenti previsti in **specifici articoli del nuovo Codice dei contratti** ma è opportuno aggiungere che, ai sensi dell'articolo 213, comma 2 del Codice stesso, l'ANAC ha predisposto i seguenti 3 ulteriori provvedimenti:

1. Linee guida sull'Affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria (art. 213, comma 2 senza alcuna precisione di data). **Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva ([leggi news](#));**
2. Linee guida sull'Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 213, comma 2 senza alcuna precisione di data). **Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva ([leggi news](#));**
3. Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 213, comma 2 senza alcuna precisione di data). Non è specificata la data di approvazione, anche provvisoria del Regolamento da parte dell'ANAC. **Il Consiglio di Stato si è espresso sul Regolamento in argomento con parere n. 1920 del 14 settembre 2016. A tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva ([leggi news](#)).**

Sono, dunque, trascorsi, ormai **153 giorni dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti ma la [tabella dei provvedimenti attuativi](#) allegata alla presente notizia continua a restare con quasi tutte le caselle relative allo stato dei provvedimenti desolatamente vuote o in attesa di qualcosa che renda gli atti, già predisposti, definitivi,**

A cura di **Arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

Codice Appalti, parametri non più obbligatori nelle gare di progettazione

di Paola Mammarella 19/09/2016

Per l'Anac l'obbligo resta, ma le sue linee guida sui servizi di ingegneria e architettura non sono vincolanti per le Amministrazioni



19/09/2016 – Addio per sempre ai parametri obbligatori nelle gare di progettazione. Le Amministrazioni che intendono affidare servizi di ingegneria e architettura non saranno tenute a rispettare i criteri facoltativi per determinare i compensi dei professionisti. In realtà l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sostiene il contrario. E lo fa con le [linee guida sui servizi di ingegneria e architettura](#), attuative del Codice Appalti, approvate definitivamente nei giorni scorsi, in cui si leggono una serie di riferimenti normativi che portano l'Anac a ribadire l'obbligatorietà dei parametri. Ma il Consiglio di Stato ha chiarito che [le linee guida non sono vincolanti](#). Quindi possono offrire un supporto nell'interpretazione del quadro normativo, senza dettare regole obbligatorie. Questo significa che le Amministrazioni devono rispettare solo le regole contenute nel Codice Appalti ([D.lgs. 50/2016](#)) e nel [DM 17 giugno 2016](#) (il nuovo Decreto Parametri che ha sostituito il [DM 143/2013](#)). I parametri contenuti nel decreto sono, quindi, solo una

possibilità a disposizione della Stazione Appaltante, che può determinare i compensi dei professionisti anche utilizzando metodi alternativi.

Compensi dei professionisti nelle gare di progettazione

Secondo l'Anticorruzione l'utilizzo del Decreto Parametri deve essere obbligatorio perché così stabilisce il [DL 1/2012](#) (convertito nella [Legge 27/2012](#)) con cui sono state abolite le tariffe professionali. L'obbligatorietà deriva, sostiene l'Anac, dalla necessità di evitare che le Amministrazioni usino criteri di riferimento troppo diversi tra loro, arrivando a soluzioni che non assicurano la qualità della prestazione.

Decreto Parametri e gare di progettazione

I parametri restano quindi in vita per le Stazioni Appaltanti che vogliono utilizzarli. I compensi potranno essere determinati attraverso la sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P». Nella pratica però, molte Amministrazioni hanno già dimostrato di non volerli utilizzare neanche quando erano obbligatori. Nel tempo ci sono state molte segnalazioni di bandi che non contenevano nessun riferimento ai parametri. I parametri non sono l'unico argomento su cui le linee guida dell'Anac cerca di dare delle indicazioni. Ci sono altri contenuti che vertono sulla sicurezza e sui requisiti per la partecipazione alle gare.

Il geologo nelle gare di progettazione

Le linee guida dell'Anac raccomandano la presenza di un geologo nel team di progettazione. Le Stazioni Appaltanti possono individuarlo contestualmente alla procedura per la scelta dei professionisti cui affidare l'incarico di progettazione o con una gara separata. Dopo la selezione principale se ne può quindi svolgere un'altra per l'affidamento della relazione geologica.


Gare di progettazione, requisiti dei progettisti

Nelle linee guida l'Anac suggerisce di sostituire la richiesta di un fatturato minimo con una copertura assicurativa contro i rischi professionali calcolata in base al costo delle opere da progettare. Secondo l'Anticorruzione, inoltre, il fatturato minimo non può mai superare il doppio dell'importo a base di gara. Per facilitare l'ingresso di nuovi professionisti nel mercato, l'Anac ha chiesto infine criteri di valutazione idonei a valorizzare gli elementi innovativi delle offerte.

LAVORI PUBBLICI

Servizi di Architettura e di Ingegneria: decreto Parametri non vincolante

20/09/2016



Nonostante il nuovo Codice degli Appalti ([D.Lgs. n. 50/2016](#)) sia stato sufficientemente chiaro, sebbene una norma di rango secondario non possa andare contro una di rango primario e benché le linee guida relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria non abbiano carattere di natura vincolante, negli ultimi giorni alcuni quotidiani (specializzati e non) hanno affermato che tali linee guida prevedrebbero l'obbligo di utilizzo delle tabelle del decreto per determinare gli onorari di ingegneri e architetti.

Niente di più falso, facciamo un riepilogo della normativa e di quanto scritto dall'ANAC all'interno delle Linee guida sui servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

L'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) recita:

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Fino all'emanazione del [Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016](#) recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"* (Gazzetta Ufficiale 27/07/2016, n. 174), le S.A. hanno potuto continuare ad utilizzare il vecchio decreto Parametri (D.M. n. 143/2013). Successivamente all'entrata in vigore del D.M. 17/06/2016 (ovvero il 27/07/2016, data di pubblicazione in Gazzetta), le S.A. hanno avuto la **possibilità** di utilizzare tali parametri per dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Lo stesso D.M. 17/06/2016 ha fugato ogni dubbio interpretativo confermando all'articolo 1, comma 3 la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell'applicazione dei nuovi corrispettivi. Viene, infatti, affermato:

*3. I corrispettivi di cui al comma 1 **possono essere utilizzati** dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.*

Le stesse Commissioni parlamentari, attraverso una lettera inviata al Presidente dell'ANAC da parte dei due presidenti delle Commissioni parlamentari competenti Ermete Realacci (Ambiente della Camera) ed Altero Matteoli (Lavori pubblici del Senato) sulle 5 Linee guida sul Responsabile unico del procedimento, sui servizi di architettura e di ingegneria, sull'offerta economicamente più vantaggiosa, sugli affidamenti sotto soglia e sui commissari di gara, hanno proposto di valutare la possibilità che l'utilizzo delle tabelle del decreto come riferimento per la determinazione dei corrispettivi negli affidamenti sia reso il più possibile vincolante, per evitare eccessive sperequazioni ([leggi articolo](#)). Richiesta interessante ma poco opportuna perché, ricordiamo, che le linee guida ANAC sui SIA, non essendo vincolanti, non possono fare nulla su questo argomento che, di contro, andrebbe affrontato in sede di correttivo al D.Lgs. n. 50/2016.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel suo parere alle linee guida ANAC, ha affermato che *"l'Autorità ha operato nella giusta direzione di non estendere regole e principi fissati dal Codice oltre gli ambiti di applicazione definiti dalla norma primaria, o al contrario di formulare interpretazioni o ricostruzioni del quadro normativo in funzione disapplicativa dello stesso, anche contravvenendo alle richieste degli stakeholders in sede di consultazione pubblica"* ([leggi articolo](#)).

Nel documento definitivo, recentemente approvato dall'ANAC ([leggi articolo](#)), al cap. III (Indicazioni operative) sulla determinazione del corrispettivo (par. 2) viene riportato:

2.1. Per quanto riguarda la prima operazione (n.d.r. determinazione del corrispettivo da porre a base di gara), fino a quando, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi

tecnic, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.

2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.

L'unico obbligo per ANAC, dunque, è quello di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara e di far riferimento al D.M. 17/06/2016 per il quale NON esiste l'obbligo ma solo una possibilità che le S.A. possano usare i corrispettivi quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Purtroppo la situazione è questa e non è certamente delle migliori considerando che tale situazione aleatoria nella determinazione dei corrispettivi non è assolutamente idonea al rispetto della trasparenza e della concorrenza perché in questo modo sarà semplice pilotare la determinazione del corrispettivo affinché l'importo possa essere sotto la soglia dei 40.000 Euro, compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria o al di sopra ella soglia comunitaria, alterando, di fatto, il sistema di affidamento.

A cura di **Ing. Gianluca Oreto**


© Riproduzione riservata

SICUREZZA

Nuovo regolamento ascensori, ok dal CdS: no adeguamento sicurezza se installati prima del '99

Di **Redazione Tecnica** -

19 settembre 2016



Il Consiglio di Stato ha dato il **via libera allo schema del nuovo regolamento ascensori**, approvato lo scorso giugno, che andrà a modificare il **DPR 162/1999** e che riguarderà gli ascensori finiti e installati e anche tutti i componenti di [sicurezza](#) per ascensori prodotti nell'UE o importati. **Ne abbiamo parlato qui.**

La scelta di **non adeguare gli ascensori installati prima del 1999** (in Italia circa 700 mila) dal punto di vista della [sicurezza](#) è stata confermata: è stata sancita legittima perché la materia è disciplinata non dalla **direttiva 2014/33/UE** a cui si dà attuazione con il regolamento in esame, ma dalla **Raccomandazione 95/216/CE** che è atto non vincolante.

Nonostante questo aspetto, che ha destato non poche polemiche, il CdS si raccomanda con il Governo di intervenire con urgenza sulla [sicurezza](#), che è e deve rimanere una priorità.

È necessario infatti evitare di "correre il rischio che una **significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi** impianti sia **percepita come**

un'ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza".

Il nuovo regolamento ascensori prevede una serie di obblighi per tutti gli attori coinvolti nel settore (fabbricanti, importatori, distributori e installatori). "Il fabbricante e l'installatore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. **La valutazione della conformità resta quindi obbligo esclusivo del fabbricante o dell'installatore.**"

Gli **importatori** si devono assicurare di "immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori **conformi alle prescrizioni stabilite** e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio" e che "siano state effettuate le **procedure di valutazione della conformità** e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo".

Il distributore a sua volta "deve agire con la dovuta cautela per **garantire che la manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità**".

"I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti **divigilanza del mercato** svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori in questione".

Fattura elettronica a perdere

L'opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre. Possibili semplificazioni burocratiche e risparmi di costi. Ma le incertezze rischiano di bloccare tutto

DI **MARINO LONGONI**
 mlongoni@class.it

Entro il 31 dicembre di quest'anno imprese e lavoratori autonomi dovranno scegliere se esercitare l'opzione per la trasmissione telematica, nei prossimi cinque anni, di fatture e corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Una scelta che vede su un piatto della bilancia una serie di semplificazioni, sia gestionali, sia burocratiche, che dovrebbero tradursi in un risparmio di tempi e di costi; sull'altro piatto il rischio che, come succede spesso in materia fiscale, anche le cose più semplici finiscano per trasformarsi in un garbuglio difficile da districare.

Primo problema: la scelta della fattura elettronica comporta che vadano trasmesse all'Agenzia delle entrate in modalità elettronica non solo le fatture emesse, ma anche quelle ricevute. Cosa succede se uno o più clienti dell'azienda che ha esercitato l'opzione non aderisce a questo sistema? L'Agenzia delle entrate non si è ancora pronunciata e quindi non è chiaro se in questi casi chiederà la trasmissione della fattura o dei dati in essa contenuti, ma il fatto che la norma di riferimento, che prima parlava di trasmissione della fattura, sia stata modificata con riferimento alla trasmissione dei dati in essa contenuti, sembra andare nella direzione di rendere possibile l'adempimento anche a chi ha clienti che preferiscono utilizzare fatture cartacee. Anche perché, se fosse obbligatorio trasmettere tutte le fatture, basterebbe un operatore economico non disponibile a bloccare decine di altri imprenditori.

Difficile ipotizzare quando saranno pronti i provvedimenti attuativi. Finora è disponibile solo una bozza relativa alla trasmissione telematica dei corrispettivi, ma per le fatture siamo ancora al nastro di partenza.


Probabilmente alla fine verrà istruita una procedura sulla base di quella già utilizzata per lo spesometro. Con la speranza che gli errori e gli orrori già sperimentati con questo meccanismo possano essere risparmiati questa volta ai contribuenti italiani. Una procedura oscura o troppo complicata chiuderebbe la strada a ogni possibilità di applicazione di massa di quello che invece potrebbe essere un utile strumento per semplificare il rapporto con il fisco. Anche perché siamo già al terzo tentativo di introdurre un regime fiscale che agevoli la fatturazione elettronica tra privati, dopo quelli (abortiti) dei governi

Monti e Letta. Un ulteriore passo falso sarebbe difficile da perdonare.

Per questo destano preoccupazione alcuni indizi che sembrano rivelare come, tra chi sta scrivendo queste disposizioni, ci sia qualcuno che un'azienda sembra non averla mai vista nemmeno dipinta: come si fa altrimenti a scrivere una norma che prevede l'accorciamento di un anno dei termini per l'accertamento fiscale a condizione che l'uso dei contanti sia limitato a somme non superiori a 30 euro? In che mondo vivono questi burocrati?

La fattura elettronica non sarà invece frenata dal timore dei contribuenti di consegnarsi mani e piedi legati all'Agenzia delle entrate: tutto sommato anche chi non è del tutto ligio ai doveri fiscali e si concede una piccola percentuale di nero non ha motivi di ritenere che questo adempimento aumenti il rischio di incappare nell'accertamento, i dati trasmessi non saranno molto diversi da quelli dello spesometro: il problema saranno le incertezze, le complicazioni, i ritardi nell'approvazione dei provvedimenti attuativi e la chiarezza. Basti pensare che le istruzioni correttive dello spesometro sono state annunciate da due anni, ma nessuno le ha viste. Di questo passo il rischio è che saranno in pochi, nel 2016, a esercitare l'opzione. Poi si vedrà.

—© Riproduzione riservata—





INGENIO » [Elenco News](#) » Sismabonus, detrazioni superiori al 65% per gli interventi anti terremoto

Sismabonus, detrazioni superiori al 65% per gli interventi anti terremoto

del 19/09/2016

Misure anti terremoto: il ministro Delrio, intervenuto alla Camera, ha preannunciato detrazioni fiscali anche oltre il 65% se c'è un upgrading nella classificazione antisismica e fascicolo di fabbricato solo se è senza maggiori oneri per i cittadini

Il sismabonus non solo ci sarà, ma sarà anche **rafforzato**. E' quanto emerso dalla relazione del ministro delle Infrastrutture Delrio, intervenuto di recente alla Commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Tre, i filoni principali su cui si concentrerà l'azione del Governo: l'aspetto della **detrazione fiscale per interventi di adeguamento antisismico**, che saranno superiori al 65% preannunciato e potranno essere estesi alle seconde case, quello del **fascicolo del fabbricato** e, in ultimo ma non per l'ultimo, la **definizione della fase di prevenzione**.

DETRAZIONE FISCALE

Il sismabonus sarà basato su incentivi fiscali rafforzati e semplificati, in modo da avere la massima adesione al programma di adeguamento antisismico anche da parte di istituti finanziari ed enti pubblici. **L'incentivo del 65% avrà una durata pluriennale e sarà esteso anche alle seconde case**: le detrazioni, inoltre, saranno superiori al 65% se c'è un upgrading nella classificazione antisismica.

FASCICOLO DEL FABBRICATO

Delrio ha sottolineato la necessità di introdurre nuovi oneri burocratici ed economici ai cittadini e cercare di capire se, unito al bonus della certificazione energetica, il fascicolo del fabbricato possa essere detraibile. "*Siamo pronti a valutare tutto - ha detto -, l'importante è non chiedere un ulteriore onere ai cittadini per fare una cosa che ha bisogno di alcuni aggiustamenti*".

PREVENZIONE

Il ministro ha ricordato che attualmente i comuni italiani sono divisi in quattro classi di rischio: zone di tipo 1, ossia zone più pericolose a rischio di forti terremoti a zone di tipo 4, ossia meno pericolose. A ciascuna zona viene inoltre attribuito un valore dell'azione sismica utile per la progettazione. Questo "*è un sistema consolidato*" che porta alla classificazione dei comuni in zona sismica 1 e zona sismica 2.